



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 131 del 2 Marzo 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

| | |
|--|--|
| ☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni) | ☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ; |
| ☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa) | ☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it |
| ☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi) | ☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it |
| ☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND) | ☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it |
| ☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento) | ☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it |
| ☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali) | ☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it |
| ☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS) | ☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it |
| ☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione) | ☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it |
| ☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) | ☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it |
| ☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione) | ☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it |

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

| DELEGAZIONE | ORARI SETTIMANALI | TELEFONO UFFICIO | E-MAIL UFFICIO |
|--------------------|--|-------------------------|--|
| BRINDISI | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0831.529868 | cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it |
| FOGGIA | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0881.639409 | cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it |
| LECCE | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0832.396007 | cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it |
| MAGLIE | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 0836.483358 | cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it |
| TARANTO | LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40 | 099.4529018 | cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it |
| BARI | MAR-GIO 13.30-17.00 | 080.5699028 | cplnd.bari@figc.it |
| BAT | MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00 | 0883.481381 | del.trani@lnd.it |

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

| DELEGAZIONE | PEC |
|--------------------|--------------------------------------|
| BRINDISI | delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it |
| FOGGIA | delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it |
| LECCE | delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it |
| MAGLIE | delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it |
| TARANTO | delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it |
| BARI | delegazionebari.pugliaLnd@pec.it |
| BAT | delegazionebat.pugliaLnd@pec.it |

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, dell'Avv. Nicola FANTETTI e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 febbraio 2023 ha adottato la seguente decisione:

nel ricorso ex art. 138 co. 2 C.G.S.

promosso in data 3/2/2023 dalla ASD Pro Massafra 2022, assistita dall'avv. Giulio Destratis, nei confronti dei sotto elencati soggetti:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C.;
- Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C.;
- Comitato Regionale Puglia L.N.D./F.I.G.C.;
- Delegazione Provinciale Taranto L.N.D./F.I.G.C.;
- ASD Ragazzi Sprint Crispiano;
- ASD Statte;

per l'annullamento della Delibera pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia n. 88 del 4/1/2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi under 17 e Giovanissimi under 15 S.S. 2022-2023, nonché di ogni delibera presupposta e/o connessa; in via gradata per l'ammissione in sovrannumero della ASD Pro Massafra 2022 alle fasi regionali dei campionati indicati nel capoverso precedente.

La ASD Pro Massafra 2022 ha proposto in origine ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport – che lo ha dichiarato inammissibile con pronuncia dell'1/2/2023.

Ha riproposto il gravame dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, chiedendo l'adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, istanza che è stata rigettata dal Presidente del Tribunale nell'ambito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, per carenza dei presupposti di legge.

Nell'ambito del ricorso sostiene che le rappresentative Allievi under 17 e Giovanissimi under 15 della ASD Pro Massafra 2022 hanno vinto sul campo le rispettive fasi provinciali e, conseguentemente, avrebbero acquisito in automatico il diritto all'ammissione alla fase regionale.

Di contro il Comitato Regionale Puglia, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 88 del 4/1/2023, le avrebbe definitivamente escluse (facendo subentrare la ASD Ragazzi Sprint Crispiano per la categoria Giovanissimi e la ASD Statte per la categoria Allievi, con la seguente motivazione *"la necessità di partecipazione nella stagione sportiva precedente ad almeno 3 delle categorie giovanili previste (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi) dal Comunicato Ufficiale n. 6 della F.I.G.C./S.G.S. del 29/7/2021 costituisce motivo di preclusione per la partecipazione ai campionati regionali Allievi U 17 e Giovanissimi U 15 della stagione sportiva 2022-2023"*).

Ritiene la difesa della ricorrente che tale requisito non potesse essere rispettato, poiché si era costituita il 18/6/2022 e si era affiliata per la prima volta alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2022-2023.

Assume che vi sarebbe un vuoto normativo in relazione alle società di nuova costituzione - che andrebbe colmato attraverso il principio del favor e della valorizzazione del merito sportivo.

Invoca l'applicazione dei principi individuati dalla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport – sez. 1^a - n. 34/2018 (tutela del merito sportivo, allorché le norme siano ambigue, lacunose o poco chiare).

Rimarca che, inoltre, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 36 dell'1/12/2022 la Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Taranto avrebbe già ammesso la ricorrente alla fase regionale.

Si è costituita in giudizio esclusivamente la F.I.G.C. tramite l'Avv. Giancarlo Gentile, con memoria dell'8/2/2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per tardività e rilevando l'infondatezza del ricorso nel merito, con conseguente richiesta di rigetto del medesimo.

Depositava memoria la ricorrente in data 16/2/2023, chiedendo in via preliminare di estromettere dal giudizio la F.I.G.C., in quanto il Presidente Gravina è colui che ha proposto al Consiglio Federale la nomina degli attuali componenti del Tribunale Federale Territoriale della Puglia.

In via gradata ha proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, ai sensi dell'art. 45 co. 7 C.G.S. – in combinato disposto con gli artt. 51 e 52 c.p.c. – vertendosi in una evidente ipotesi di “*gravi ragioni di convenienza*”.

All'udienza del 20 febbraio 2023 compariva personalmente l'avv. Giulio Destratis ed in videoconferenza l'avv. Gentile per la F.I.G.C., mentre tutte le altre parti resistenti rimanevano contumaci.

Il Tribunale si riservava di decidere in merito al ricorso e depositava in pari data il dispositivo della decisione, pubblicato sul C.U. n. 118 del 20/2/2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente nei confronti della F.I.G.C. e del Tribunale Federale Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D., il Collegio osserva quanto segue.

La ASD Pro Massafra 2022 ha convenuto volontariamente in giudizio la F.I.G.C. già in occasione del primo ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: la Federazione si è costituita e difesa già in quella sede.

La ricorrente ha ricitato in giudizio la F.I.G.C. anche dinanzi al Tribunale Federale Territoriale e, conseguentemente, la richiesta di estromissione - a fronte dell'intervenuta ulteriore costituzione in giudizio - appare infondata sul piano logico-giuridico (poiché il Presidente Federale per Statuto propone al Consiglio Federale la nomina dei componenti di tutti gli organi di giustizia sportiva nazionale, regionale e locale) e, pertanto, viene rigettata.

Quanto all'istanza di ricusazione di tutti i componenti del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, il Collegio sottolinea innanzitutto che l'istanza dovrebbe riguardare singoli componenti dell'organo di giustizia sportiva e non tutti i componenti del medesimo perché, in ipotesi contraria, si chiederebbe un'illegittima eliminazione di un grado di giudizio, esplicitamente affidato alle cure del citato Tribunale dall'art. 138 co. 2 C.G.S..

Nel merito dell'istanza l'art. 51 co. 1 c.p.c. prevede i 5 casi di astensione obbligatoria per il Giudice: l'art. 51 co. 2 c.p.c. afferma che “*in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il Giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore*”.

L'art. 52 co. 1 c.p.c. afferma che **la ricusazione può essere richiesta solo quando è fatto obbligo al Giudice di astenersi**: deve essere depositato ricorso in cancelleria almeno 2 giorni prima dell'udienza e, come recita l'art. 54 co. 2 c.p.c. “*la ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52*”.

La Corte Federale d'appello – 4^a sez. – con decisione n. 49/CFA 2020-2021 del 10/11/2020, nota alla difesa della reclamante, afferma il principio che “*nel caso di specie non appare ricorrere alcuna delle ipotesi in cui può essere richiesta la ricusazione del componente dell'organo di Giustizia Sportiva ed è lo stesso reclamante ad evidenziare che, a suo giudizio, ricorrerebbero ragioni di opportunità (e quindi art. 51 co. 2 c.p.c.) per spingere il componente ad astenersi*”.

Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 51 co. 2 c.p.c. è inidonea ad incidere non solo sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell'organo, ma anche sulla validità dell'atto adottato dal componente dell'organo di giustizia sportiva”.

Il caso di specie è speculare, perché per un verso l'istanza di ricusazione non ha rispettato i requisiti di forma previsti dall'art. 52 co. 1 c.p.c. (dovendo essere proposta con separato ricorso e non con richiesta incidentale contenuta in una memoria difensiva) e per l'altro **inerisce le gravi ragioni di convenienza, in relazione alle quali è dalle norme escluso il ricorso per la ricusazione**.

In ogni caso il Collegio non ravvisa nel merito la sussistenza di “gravi ragioni di convenienza” per cui tutti i componenti del Tribunale dovrebbero astenersi facoltativamente dal trattare il presente procedimento.

Pertanto l'istanza viene dichiarata inammissibile.

In ordine all'eccezione sollevata dalla F.I.G.C. circa l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare i criteri contenuti nel C.U. n. 6 del 29/7/2021 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico nei termini decadenziali previsti (30 giorni dalla data delle iscrizioni ai campionati provinciali, avvenute nel mese di settembre 2022), la resistente richiama la pronuncia n. 82/2022 assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Essendo il ricorso infondato nel merito, il Collegio ha ritenuto di prescindere da tale eccezione ancorché la medesima, prima facie, non appaia infondata.

Analoga questione è stata recentemente deliberata dalla Corte Federale d'Appello – Sez. Unite – con la decisione n. 30/CFA/2022-2023, in relazione alla decisione adottata dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 18 del 5/9/2022.

Entrando nel merito del ricorso il Comitato Regionale Puglia ha solo dato esecuzione al contenuto del C.U. n. 6 del 29/7/2021, pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico: in relazione ai criteri di ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi 2022-2023, tale comunicato afferma *“che è motivo di preclusione alla partecipazione ai campionati regionali in entrambe le categorie la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021-2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini”*.

In ultima pagina viene precisato che **“le preclusioni hanno priorità rispetto ai diritti di ammissione”**.

Le squadre che si sono iscritte ai campionati provinciali nel mese di settembre 2022 hanno accettato implicitamente i contenuti del C.U. n. 6/2021 del Settore Giovanile e scolastico – che costituisce la *lex specialis* del procedimento (cioè dei campionati).

Afferma la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite – attraverso la citata decisione n. 30/2022 – che *“trova applicazione la preclusione della esclusione dai campionati regionali in entrambe le categorie, a seguito della mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2021-2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini.*

Nessuna penalizzazione, quindi, subisce il vincitore del campionato provinciale e locale, se non quella di non poter acquisire il diritto di partecipare al campionato regionale, ove non provi di aver preso parte nella stagione sportiva precedente ad almeno 3 dei 4 campionati su indicati.

Quanto alla richiesta di disapplicazione delle norme che contrastano con il principio del “merito sportivo”, comunque quel principio si applichi in nessun modo può incidere sulla regola che preclude alla ...omissis..... l'iscrizione al campionato regionale.

Il Collegio conviene sulla considerazione secondo cui il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell'ordinamento sportivo ed assurge a rango di fonte sovranazionale, a cui fa riferimento nell'ambito dell'ordinamento.

Senonché tale principio può assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose e poco chiare (Collegio di Garanzia dello Sport – sez. 1^a - n. 34/2018).

Il che non è, per quanto detto, nel caso di specie, in quanto il citato comunicato n. 6/2021 del settore Giovanile e Scolastico prevede espressamente “ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”: onde in claris non fit interpretatio.

Non solo ma, adottando in materia di merito sportivo la metodologia del Collegio di Garanzia (sez. 1^a - n. 56/2018) e, “scavando nelle righe delle regole” al fine di verificare il perseguimento dei valori dello sport – appare evidente l'importante finalità della disposizione in esame che, come chiarito dalla F.I.G.C., è quella di “incentivare e sviluppare il calcio giovanile e di consentire ai giovani calciatori di poter partecipare a tutti i campionati con la propria società di appartenenza, senza costringere il giovane calciatore a dover individuare un'altra diversa società attraverso la quale partecipare ai campionati giovanili, con il rischio che lo stesso abbandoni l'attività.

Quanto alla cosiddetta buona fede ed al dedotto affidamento il Collegio, integrando quanto già chiarito in precedenza, osserva che in presenza di norme relazionali organizzative, nel cui ambito rientrano i criteri di ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi 2022-2023 e le annesse regole di preclusione e di esclusione, la cui natura cogente ed inderogabile non può essere posta in discussione, lo stato soggettivo di buona fede, così come la condizione di affidamento di chi ne subisce la corretta applicazione, è giuridicamente irrilevante”.

Il Collegio del Tribunale Federale Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia condivide le argomentazioni contenute nella citata decisione della Corte Federale d'Appello – Sez. Unite n. 30/2022 – e, conseguentemente, tutti gli speculari motivi di gravame proposti dalla ASD Pro Massafra 2022 devono essere rigettati.

Quanto al richiamo effettuato ai C.U. pubblicati dalla Delegazione Provinciale di Taranto, i medesimi non possono in alcun modo certificare l'ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi, per difetto di legittimazione attiva dell'organo periferico: essi si limitano a pubblicare esclusivamente gli esiti finali della fase provinciale.

Pubblicata la classifica di tale fase il Comitato Regionale Puglia, unico soggetto preposto dall'ordinamento ad autorizzare le iscrizioni ai campionati regionali, ha effettuato le necessarie verifiche e, riscontrata la mancanza del requisito previsto, non ha ammesso la società Massafra ai medesimi.

La decisione pubblicata sul C.U. n. 88 del 4/1/2023 risulta pertanto assolutamente legittima e conforme al dettato regolamentare.

Da quanto sopra si desume che non vi è nell'ordinamento alcun vuoto normativo, né deve essere emanata una normativa speciale per le società di nuova costituzione.

È previsto un percorso unico per tutte le società di calcio giovanile, nell'ambito del quale le società di nuova costituzione devono avere coscienza che, per il primo anno di attività, la loro partecipazione deve limitarsi esclusivamente ai campionati provinciali.

Dalla stagione sportiva successiva, solo qualora siano stati rispettati i criteri della c.d. filiera "*partecipazione, nella stagione sportiva precedente, ad almeno 3 campionati nelle categoria Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini*", tali società potranno legittimamente chiedere l'ammissione alla fase regionale delle prime due categorie.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, così provvede:

- 1) respinge il ricorso in epigrafe;
- 2) dispone la comunicazione della decisione alle parti a mezzo PEC.

Depositato in data 2 Marzo 2023

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI, dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 febbraio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.G. MANDURIA SPORT dell'8/01/2023. Campionato Eccellenza.

in ordine al:

reclamo dell'U.G. MANDURIA SPORT, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26/01/2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa e, per l'effetto, confermato il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA, come conseguito sul campo.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2023, l'U.G. Manduria Sport preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, con richiesta di addebito del relativo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 3 febbraio 2023, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d'Appello Sportiva reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 99 del 26 gennaio 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa e, per l'effetto, confermato il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA, come conseguito sul campo.

Formulava, quindi, espressa richiesta di essere sentito all'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 77 comma 4 CGS e l'addebito della tassa reclamo sul conto della società, chiedendo: *“di riformare la decisione del Giudice Sportivo e di accertare e dichiarare la violazione regolamentare compiuta dalla Soccer Massafra 1963 e, per l'effetto, applicare a suo carico la sanzione della perdita di gara con il risultato di 0-3 in favore del Manduria Sport”*.

Con provvedimento del 9 febbraio 2023, pubblicato sul C.U. n. 113 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio, ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Con scritto trasmesso a mezzo posta certificata in data 13/02/2023 la A.S.D. Soccer Massafra 1963 produceva controdeduzioni, invocando l'inammissibilità del reclamo e la reiezione dello stesso, con conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco.

Pervenivano, quindi, ulteriore memoria scritta della reclamante Manduria Sport, trasmessa a mezzo posta certificata in data 16/02/2023.

Nel reclamo il presidente dell'U.G. Manduria Sport ha chiesto l'annullamento del risultato conseguito sul campo, affermando che la gara si sia conclusa con l'ausilio di un impianto di illuminazione non omologato. Precisava, inoltre, che il Direttore di gara, nel corso del secondo tempo, avrebbe richiesto alla società ospitante l'accensione dell'impianto di illuminazione: in relazione a tale circostanza la Manduria Sport richiedeva all'arbitro, a fine gara, di rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta ed allegata al referto di gara.

Rilevava ancora la ricorrente l'accertata mancanza di omologazione dell'impianto di illuminazione e come tale circostanza avrebbe potuto influire sul regolare svolgimento della gara, richiamando al riguardo due pronunce sull'argomento di questa Corte Sportiva d'Appello, risalenti al 2019.

All'udienza del 20/02/2023, come richiesto, veniva sentito il Presidente della società ricorrente - che si riportava alle motivazioni contenute nel ricorso ed alla memoria integrativa del 16/02/2023, chiedendo l'accoglimento delle richieste rassegnate in tali atti.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile e, in via gradata, infondato.

Le questioni introdotte con reclamo dal Presidente dell'U.G. Manduria Sport, rilevano per più aspetti sostanziali.

Viene, innanzitutto, in rilievo la natura giuridica del referto arbitrale, quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 61 co. 1 C.G.S. – *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I[^], n. 23/2021).

Inoltre va rilevato come *“non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti”* (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel referto di gara acquisito in atti, reso dal direttore di gara.

L'arbitro ha rimarcato la seguente circostanza:

- *“Durante il secondo tempo chiedo alla società ospitante Massafra 1963 di accendere in maniera preventiva i fari dello stadio, dato che stava tramontando il sole e si stava formando il crepuscolo, **tengo a sottolineare che la luminosità presente era congrua per proseguire la gara e la mia è stata semplicemente una richiesta preventiva**”*.

La circostanza sopra riportata veniva ulteriormente confermata dall'arbitro dell'incontro con successivo supplemento di rapporto che, nel ribadire il carattere preventivo della richiesta di accensione delle luci, riaffermava che *“...**la luminosità presente era congrua per proseguire la gara senza creare alcun problema alla visione...**”*.

Appurata, come sopra evidenziato, la regolarità dello svolgimento della gara appare corretta la pronuncia del Giudice Sportivo circa l'inammissibilità del ricorso del Manduria, stante l'insindacabilità da parte degli Organi di Giustizia Sportiva sulla valutazione del Direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa e, quindi, anche in relazione alla visibilità ed alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio (in tema di interferenza esterna "*l'arbitro interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi infrazione alle Regole o a causa di un'interferenza esterna, ad esempio: se l'illuminazione artificiale risulta inadeguata etc...*") ed in forza alle disposizioni di cui all'art. 60 delle NOIF.

Parimenti corretto è il richiamo alla tassatività di quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 67 CGS, in ordine ai ricorsi ex art. 65, comma 1, lett. c) ed alla necessaria riserva scritta da presentarsi all'arbitro prima dell'inizio della gara ovvero, nel caso in cui l'irregolarità sia intervenuta durante la gara, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata - che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra - facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Condizioni tassative assolutamente disattese dall'odierna ricorrente - che né presentava prima della gara riserva scritta né avanzava riserva verbale tramite il capitano nel corso della gara come, peraltro, ben evidenziato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto: "*Al termine della gara il dirigente accompagnatore ospite, in presenza del dirigente accompagnatore locale dopo, che ho consegnato i documenti e il rapportino di fine gara mi chiede verbalmente se posso mettere per iscritto su un foglio che la richiesta di accensione fosse avvenuta da parte mia*".

Il tenore testuale della norma appare inequivoco e conferisce valore di rigorosa doverosità ad una previsione che non avrebbe alcun significato sostanziale, se non ne conseguisse l'impraticabilità delle altre scansioni procedurali, sicché appare evidente che **la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l'inammissibilità del successivo reclamo** (cfr. ex multis Alta Corte di Giustizia n. 16 del 25/05/2012).

Per quanto attiene le precedenti pronunce di questa Corte, richiamate dall'UG Manduria Sport, val la pena di evidenziare che questo Collegio può e deve decidere in piena autonomia, senza doversi necessariamente conformare a pronunce già rese in casi simili ma non identici, purchè la decisione sia logica e adeguatamente motivata.

I precedenti citati, infatti, si riferiscono all'accensione di impianti di illuminazione non omologati - che hanno però influito sul regolare svolgimento della gara - cosa non accaduta nel caso che ci occupa, come acclarato e più volte evidenziato dall'arbitro nel referto di gara e nel successivo supplemento di rapporto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'UG Manduria Sport;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Nicola FANTETTI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e dell'Avv. Michele Antonucci (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 febbraio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 CALCIO A 5

Gara: A.S.D. Virtus Modugno – A.S.D. Polis Terlizzi del 4.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Modugno, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/2/2023 della delegazione regionale di Calcio a 5 - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'inibizione sino al 9/3/2023 del dirigente Maselli Gerardino.

Rif. art. 137 co. 3 – lettera B - C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo non preceduto dal prescritto preannuncio, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S in data 12/2/2023, l'A.S.D. Virtus Modugno ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 61 del 9.2.2023, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione dell'inibizione sino al 9/3/2023 del dirigente Maselli Gerardino.

La società reclamante chiedeva, nell'atto di impugnazione ex art. 76 comma 4 C.G.S., l'annullamento dell'inibizione ovvero la sua riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

* * *

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il reclamo è stato ritenuto in decisione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'inibizione per i dirigenti, fino ad un mese, rientra nelle ipotesi previste **dall'art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il quale disciplina le decisioni non impugnabili.**

Nello specifico, l'articolo in parola recita testualmente: "non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: lettera B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese".

Con riferimento alla vicenda de qua, il dirigente Maselli Gerardino veniva sanzionato con l'inibizione fino al 9/3/2023, come da Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/2/2023: tale sanzione rientra a pieno titolo tra i casi di provvedimenti disciplinari non suscettibili di impugnazione, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. B) C.G.S.;
- 2) per l'effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Depositato in data 2 Marzo 2023

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE – A.S.D. SPORTING APRICENA del 19/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SPORTING APRICENA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/03/2023, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

GARA: A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY – A.S.D. LEVERANO FOOTBALL del 20/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/03/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/03/2023.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**